

NOTA TECNICA sul DDL Calderoli

Il disegno di legge contempla all'art. 17 la soppressione *tout court* delle Comunità montane e isolate, che decorre dopo un anno dall'approvazione della legge, con attribuzione alla competenza legislativa regionale dei rapporti successivi e del conferimento delle funzioni precedentemente esercitate "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Il comma 3 contempla inoltre la regionalizzazione del residuo fondo ordinario erariale delle Comunità montane a favore delle Regioni medesime.

Il provvedimento disciplina, tra l'altro:

- all'art. 1 l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali comunali; la soppressione di enti ed organismi operanti in ambito locale e regionale; la riduzione dei consiglieri e assessori dei Comuni; la definizione dei piccoli Comuni (quelli fino a 5.000 abitanti); la modifica delle funzioni del Consiglio comunale; la modifica della disciplina sui Direttori generali enti locali; la disciplina dei controlli interni enti locali;
- all'art. 2 l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- all'art. 7, con riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, che alcune possono essere svolte in forma associata tramite l'Unione di comuni e tutte le altre sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei Comuni fino a 3.000 abitanti; l'individuazione da parte delle Regioni della "dimensione territoriale ottimale" per lo svolgimento delle funzioni comunali; che, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'Unione di comuni e l'accordo di programma; che ogni Comune può far parte di una sola Unione; nuove norme per la selezione degli organi delle Unioni di comuni: il Presidente è scelto tra i Sindaci, con rotazione periodica della carica; la Giunta è costituita solo da Sindaci; il Consiglio è composto da consiglieri eletti dai Consigli dei Comuni associati, il cui numero non può superare la soglia massima di quelli previsti per un Comune di dimensione pari a quella complessiva dell'Unione, con garanzia di rappresentanza per le minoranze;
- all'art. 8 la delega al Governo per individuare e trasferire le funzioni amministrative ex Art. 118 Cost. per le materie di esclusiva competenza statale;
- all'art. 11 l'adeguamento della legislazione regionale per:
 1. individuazione delle funzioni fondamentali nelle materie di propria competenza esclusiva e concorrente, con relative modalità di esercizio; soppressione e accorpamento di enti intermedi, agenzie ed organismi comunque denominati evitando duplicazione di funzioni comunali e provinciali;
 2. conferimento agli enti locali delle funzioni ad esse trasferite dallo Stato e di quelle amministrative esercitate dalla regione che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
 3. disciplina di ulteriori forme e modalità di associazionismo comunale e provinciale
- all'art. 13 la delega al Governo (24 mesi) per la Carta delle autonomie locali;
- all'art. 14 la razionalizzazione, tramite delega al Governo (24 mesi) delle Province con riduzione del loro numero. Si prevedono revisioni, accorpamenti e soppressioni sulla base dei parametri di popolazione, superficie territoriale e rapporto tra entrambi tali indicatori;
- all'art. 16 la soppressione del difensore civico comunale;
- all'art. 19 la soppressione di tutti i Consorzi fra enti locali, inclusi i BIM, salvo che "alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono uno o più servizi"; il conferimento, entro un anno, da parte regionale delle funzioni già svolte dai suddetti Consorzi, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; il versamento del sovracanoone degli ex BIM dai concessionari alla Regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati secondo criteri e modalità autonomamente determinati;
- all'art. 20 la razionalizzazione, e non la soppressione, degli Enti parco regionali;
- all'art. 21 la soppressione degli ATO;

- all'art. 22 la razionalizzazione, e non la soppressione, dei Consorzi di bonifica;
- all'art. 24 la diminuzione dei Consiglieri comunali e il dimezzamento a soli 6 componenti per i Comuni fino a 3.000 abitanti;
- all'art. 25 la riduzione dei componenti di Giunta dei Comuni solo a 2 per i Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- all'art. 27 la soppressione della Giunta nei Comuni fino a 1.000 abitanti;
- all'art. 34 la disciplina dei controlli interni degli enti locali, con forte compressione dell'autonomia e del potere di autoregolamentazione riconosciuto dalla Costituzione ai medesimi;
- all'art. 36 l'abrogazione esplicita di ogni riferimento normativo del vigente TU n. 267/2000 alle Comunità montane, inclusi: il riconoscimento (all'art. 2) di ente locale; gli artt. 27 e 28 sulla qualificazione e il funzionamento delle Comunità montane; gli articoli relativi al riconoscimento dello status di pubblico amministratore e per la corresponsione delle indennità di carica; gli articoli regolanti le norme sul bilancio e la contabilità delle Comunità;